


COMUNE DI MARIGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINA UFFICIO DI STAFF
CONTENZIOSO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – GIUDICE DI PACE
RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Gianluca Pisano

Registro Generale n. ___624_ del ____04/08/2021

Registro Settore n. __148_ del __23/07/2021__

OGGETTO: Liquidazione d.f.b. lettera "a" - sentenza n. 1524/2020 (delibera di Consiglio Comunale n.36/2021)

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE STAFF
Segretario Generale
Dott. Gianluca Pisano

Il Responsabile

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2021 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 lettera "a" del D. Lgs. 267/2020, il debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 1524/2020 pronunciata dal Tribunale di Nola e successivo atto di precetto, con la quale il Comune di Marigliano è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dal sig. Napolitano Antonio oltre interessi, nonché al pagamento delle spese legali in favore del procuratore antistatario;

considerato che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

considerato che i fondi per la liquidazione dei debiti fuori bilancio sono stati finanziati ed impegnati sull'esercizio finanziario 2021;

vista la fattura n.29/21 del 05/07/2021, trasmessa dall'avv. Mario Cusano, dello studio legale associato Allocca-Cusano comprensiva di C.P.A., I.V.A. e spese successive;

ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

viste la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
3. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte del costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
4. in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo "ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi", il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

dato atto che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

visto il TUELL n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di dare atto, per le ragioni espresse in narrativa, che il debito fuori bilancio rientra nella casistica dell'art.194 lettera "a" del TUELL, scaturito dalla sentenza n. 1524/2020;
- di liquidare al sig. Napolitano Antonio, residente in Camposano alla via Roma n.79, C.F.: NPLNTN52P22C929U, la somma di € 11.965,11;

- di accreditare l'importo di € 11.965,11 sul conto avente IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di liquidare allo Studio legale Associato Allocca-Cusano con sede in Mariglianella (NA) alla via G. Marconi n.84 - P. IVA: 06171511212, la somma di € 6.192,48 (IVA COMPRESA);
- di accreditare la somma di € 5.272,48 (Al netto della ritenuta d'acconto di € 920,00) su c/c IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap. 2495060 del bilancio 2021 impegno n.1305/0;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE STAFF

Segretario Generale

Dott. Gianluca Pisano